



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

Servizio Vigilanza Fondi Pensione

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi
pensione aperti

Alle società che hanno istituito PIP ex
d.lgs. n.252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Roma, **06 MAR. 2015**
Prot. **1389**

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tassazione dei rendimenti dei fondi pensione. Ulteriori profili applicativi.

Come è noto, con lettera circolare del 9 gennaio 2015, prot. 158, la COVIP ha fornito ai fondi pensione alcune prime indicazioni applicative conseguenti all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. legge di stabilità), che ha modificato il regime fiscale dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari.

In tale ambito sono state precisate le modalità relative alla determinazione del valore della quota di fine anno 2014 e all'aggiornamento delle note informative, facendo riserva di fornire successive indicazioni in relazione a ulteriori e diversi profili operativi interessati dall'aumento della tassazione introdotto con la legge citata.

In vista della scadenza del 31 marzo p.v. per l'aggiornamento annuale della Nota informativa e per la predisposizione e trasmissione a ciascun iscritto del Progetto esemplificativo personalizzato e considerate anche le richieste nel frattempo pervenute da parte degli operatori in relazione alle modifiche da apportare al calcolo dell'Indicatore sintetico dei costi (ISC) e al Progetto esemplificativo medesimo, si forniscono di seguito alcune indicazioni.

Come è noto, l'ISC è un indicatore di costo calcolato secondo una metodologia analoga per tutte le forme di previdenza complementare, al fine di favorire la comparabilità immediata tra le forme stesse (cfr. Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, recante la relativa Nota metodologica). La metodologia impiegata assume a riferimento un aderente-tipo che effettua ogni anno un versamento contributivo di 2.500 euro, rivalutato a un tasso di rendimento annuo del 4%. In particolare, l'ISC è dato dalla differenza tra il tasso interno di rendimento calcolato al netto del prelievo fiscale e il tasso interno di rendimento, sempre al netto del prelievo fiscale, calcolato considerando anche i costi previsti nella fase di accumulo.

La costruzione nei termini detti dell'attuale metodologia di calcolo presuppone, invero, un'ipotesi di sostanziale stabilità della tassazione dei rendimenti, stante la quale le variazioni dell'ISC registrano effettive variazioni nei livelli di costo praticati dai fondi.

I richiamati interventi sulla normativa fiscale comporterebbero ora, in base all'attuale metodologia di calcolo, una modifica dei valori degli indicatori non riconducibile a una variazione dei costi del fondo.

Al fine di neutralizzare l'ISC da tali effetti e per evitare situazioni analoghe che possano venire a determinarsi in futuro, si reputa opportuno eliminare dal calcolo la tassazione sui rendimenti e apportare quindi le conseguenti modifiche alla citata Nota metodologica.

Nel frattempo, già in sede di aggiornamento annuale della nota informativa, si ritiene necessario che i fondi pensione provvedano comunque a rideterminare l'ISC sulla base di rendimenti al lordo del prelievo fiscale (cioè ponendo l'aliquota di imposta pari a zero).

Con riguardo al Progetto esemplificativo, il cui sviluppo, in base alle vigenti Istruzioni, tiene conto del regime fiscale tempo per tempo vigente (*cfr.* Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008), si forniscono i seguenti chiarimenti.

Innanzitutto si osserva che lo sviluppo del Progetto esemplificativo risente, diversamente dall'ISC, delle caratteristiche di investimento del fondo/comparto, essendo i parametri di rendimento definiti in funzione delle diverse classi di attività: investimento azionario/obbligazionario. Non sono tuttavia prese in considerazione specifiche ulteriori rispetto a detta più generale ripartizione.

Al riguardo, facendo riserva di ulteriori successive valutazioni circa le modalità con cui si terrà conto della aliquota ridotta del 12,50% (il cui impatto è comunque differente in ragione della quota di portafoglio investita in titoli pubblici e, in ogni caso, tale da non influenzare in modo sostanziale la attendibilità delle stime a scadenza), si ritiene opportuno, anche tenendo presente le linee operative su cui il sistema si sta attualmente orientando, che i fondi utilizzino, nei Progetti esemplificativi in corso di predisposizione e nei motori di calcolo resi disponibili sui siti *web*, l'aliquota del 20%.

Altri profili conseguenti alla modifica del regime fiscale dei fondi pensione sottoposti all'attenzione della Commissione interessano le modalità di "nettizzazione" del valore del parametro oggettivo di riferimento utilizzato per la verifica dei risultati della gestione (cd. *benchmark*), nonché la rilevazione nel bilancio o rendiconto del fondo, redatto ai sensi della Deliberazione COVIP del 17 giugno 1998, degli oneri connessi all'incremento del prelievo fiscale sui rendimenti del 2014.

Con riguardo al *benchmark*, si ritiene corretto che le forme pensionistiche confrontino i risultati relativi all'anno 2014 con un *benchmark* al netto della medesima aliquota fiscale utilizzata per la determinazione del rendimento. A tale stregua, i fondi che adottano il sistema di valorizzazione in quote, e che ne abbiano determinato il valore a fine 2014 al netto degli oneri fiscali allora in vigore (aliquota dell'11,50%), secondo le indicazioni fornite con la Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, utilizzeranno nel confronto le medesime modalità fin qui adottate.

a
de
h

Relativamente alla rilevazione nel bilancio/rendiconto del maggior prelievo fiscale connesso all'incremento di tassazione sui rendimenti 2014, alcuni operatori hanno infine chiesto conferma circa l'imputazione del relativo importo al bilancio/rendiconto 2015. Al riguardo, si ritiene che per i fondi pensione che abbiano effettuato l'ultima valorizzazione del 2014 senza tenere conto dell'incremento di tassazione, in coerenza con la richiamata Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, la maggiore imposta successivamente determinata venga imputata al bilancio/rendiconto 2015.

Si fa riserva di tornare sugli argomenti sopra trattati al fine di definire soluzioni operative complessive e più strutturali, anche attraverso eventuali modifiche di disposizioni regolamentari vigenti.

Distinti saluti.

ca
le
h

Il Presidente f.f.
(F. Massicci)

